

I fatti di danneggiamento nel sistema giuridico italiano. Lo stato dell'arte della fattispecie a tre anni dalla depenalizzazione - di Sergio Ricchitelli*

Sommario: 1. Premessa di carattere generale e *ratio* delle incriminazioni - 2. Depenalizzazione e nuovo modello di danneggiamento - 3. Oggetto di tutela e oggetto materiale della condotta - 4. Soggetto attivo, soggetto passivo, persona offesa - 5. Condotta. - 6. Oggetto materiale della condotta - 7. Evento. - 8. Coefficiente psicologico - 9. Forme di manifestazione del reato: a) circostanze; b) tentativo; c) concorso di persone; d) unità e pluralità di eventi - 10. Conclusioni - Riferimenti bibliografici.

1. Premessa di carattere generale e *ratio* delle incriminazioni.

In via di prima approssimazione il danneggiamento si può definire come quel fatto umano⁽¹⁾ costituente, altresì, reato e sostanziandosi nel cagionare un danno ad una cosa (materiale o immateriale) con l'effetto di determinarne una modificazione nella struttura, nella funzione o in entrambi gli aspetti strutturali/funzionali.

E' questa una definizione, per così dire, socio normativa; il presente scritto ne indaga la valenza eminentemente giuridica.

La normativa in tema di danneggiamento contempla anzitutto l'ipotesi generale di cui all'articolo 635⁽²⁾ cod. pen.; ad essa, norma appunto di carattere generalissimo, si affiancano numerose fattispecie dalle forme alternative ed ipotesi speciali contemplate dal sistema ordinamentale. Non solo gli articoli seguenti al citato 635 del codice penale; il legislatore ha eletto talvolta a fattispecie autonoma una condotta di danneggiamento, talaltra ha posto questa modalità a margine di nuclei concettuali più o meno complessi. Vi sono persino casi in cui si prevede un'anticipazione dell'intervento penale a fatti prodromici rispetto al danno, rispetto ai quali ricorre il medesimo lessico.

Danneggiamento è anzitutto il reato previsto e punito dell'art. 635 c.p., al quale occorre guardare come ipotesi base⁽³⁾ sulla quale innestare numerose specificità.

2. Depenalizzazione e nuovo modello di danneggiamento.

L'ultimo provvedimento sulla depenalizzazione⁽⁴⁾ ha parzialmente mutato il volto di questo delitto⁽⁵⁾ senza però privarlo di un ruolo primario nella dogmatica penalistica e senza elidere l'importanza tradizionalmente attribuitagli⁽⁶⁾ nel catalogo delle fattispecie penali. Le considerazioni necessitate dalle nuove formule legislative⁽⁷⁾ spaziano da una rivisitazione dei profili di offensività, alla rilevanza di vittima e persona offesa, conseguentemente all'individuazione della parte civile, per arrivare, in una posizione fondamentale quanto agli espliciti giurisprudenziali, alla vicenda di successione temporale tra la disciplina ante legge del 2016 e la disciplina attuale.

Va subito chiarito che gli illeciti civili depenalizzati (prima rilevanti a titolo di danneggiamento in sede penale) sono oggi sottoposti alla sanzione pecuniaria civile da cento a ottomila euro. Su questa previsione si innesta, e non potrebbe essere diversamente, il presidio prettamente civilistico della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c..

Sul confine tra tutela civile e tutela penale, è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione⁽⁸⁾ che ha statuito l'inammissibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso una sentenza di assoluzione dal reato di danneggiamento "semplice", trasformato dal d.lgs. 16 gennaio 2016, n. 7 in illecito civile. L'orientamento non è uniforme e abbisogna pertanto dell'intervento delle Sezioni Unite.

3. Oggetto di tutela e oggetto materiale della condotta.

Nella sistematica del codice penale, come si diceva, il danneggiamento nel suo modello generale (art. 635 c.p.) è reato contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone. In linea di principio, dunque, non è in dubbio che questo reato intacchi il bene patrimoniale, ma sulla stessa linea assiologica si pone il dato delle modalità di offesa. Di certo, non si fatica a percepire nella violenza un impatto nocivo per l'oggetto di tutela, che non riceve un'offesa astratta e/o potenziale, ma concreta e attuale. In ogni caso, i fatti puniti a titolo di danneggiamento sono in parte diversi dal modello base, riguardando spesso situazioni nelle quali è possibile riscontrare un presidio penalistico anche per altri beni. Anche il modello generale richiamato, peraltro, non vive di un orientamento esclusivo sul bene patrimonio, sol che si consideri la possibile destinazione della violenza su una persona, anziché su una cosa. Del resto, andando a perlustrare con dettaglio le numerosissime ipotesi di danneggiamento, aggiornando opportunamente il catalogo dei beni giuridici in concomitanza con l'evoluzione culturale della società, si scorge (e si impone) una consistenza variegata dei reati, che incidono, parimenti, su una variegata tipologia di beni.

In giurisprudenza si riscontra ampiamente la consistenza complessa dell'oggetto di tutela: "La forzatura di una serratura costituisce danneggiamento essendo di natura irreversibile - sebbene sia possibile un intervento ripristinatorio ad opera dell'uomo - e consistendo in una modificazione funzionale e strutturale della cosa che non può definirsi irrilevante neppure sotto il profilo economico"⁽⁹⁾.

Questi reati agevolano lo studio della struttura della fattispecie penale in quanto consentono di differenziare in modo particolarmente chiaro l'oggetto di tutela dall'oggetto della condotta. Si tratta di una distinzione molto importante, atteso che solo per il primo si può adoperare il complesso degli strumenti normativi e concettuali relativi all'offensività; così, in concreto ed emblematicamente, il pregiudizio patrimoniale incide sull'accertamento dell'aspetto soggettivo del reato per quel che concerne la consapevolezza e la volontà dell'offesa, ovvero per quel che concerne la connotazione dell'evento cagionato con colpa.

4. Soggetto attivo, soggetto passivo, persona offesa.

L'ipotesi base di danneggiamento non è a soggettività ristretta, mentre la specificità di singole fattispecie deriva spesso da particolari qualità/qualifiche soggettive rivestite necessariamente dall'autore della condotta.

Nell'incriminare il danneggiamento il legislatore ha scelto prevalentemente lo schema del reato comune: ne risponde chiunque; la presenza di ipotesi circostanziali che danno rilievo a determinate posizioni soggettive non elide il dato generale relativo alla fattispecie base, che è costruita per avere la massima diffusione.

Non mancano eccezioni di facile comprensione, come, emblematicamente, il componente dell'equipaggio della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, che è l'unico soggetto a rispondere del reato di danneggiamento del carico o di attrezzi di bordo (ex art. 1142 codice della navigazione).

Talvolta la qualità del soggetto è motivo di un differente carico sanzionatorio: equipaggio e comandante sono soggetti ad aggravamenti di pena progressivamente maggiori nel caso di danneggiamento ex art.1141 codice della navigazione; anche l'operatore del sistema incontra un appesantimento del carico sanzionatorio qualora commetta il fatto previsto e punito dall'art. 635 *quater* c.p.⁽¹⁰⁾; idem per l'art. 635 *quinquies* c.p.⁽¹¹⁾.

Nei repertori di giurisprudenza, del resto, si coglie con chiarezza quanto spesso il danneggiamento abbia una proiezione pubblica, emblematicamente nelle sentenze in materia di cose esposte a pubblica fede.

Così, ad esempio: "Posto che l'esposizione di una cosa alla pubblica fede comporta che essa si trovi fuori dalla sfera di diretta vigilanza e quindi, affidata interamente all'altrui senso di onestà e rispetto per necessità, consuetudine o destinazione naturale, deve escludersi l'aggravante de quo nel caso di danneggiamento della saracinesca di un magazzino"⁽¹²⁾; "Non integra l'ipotesi di danneggiamento aggravato, ai sensi dell'art. 635 n. 3 cod. pen. in relazione all'art. 625 n. 7"⁽¹³⁾, cod. pen. la forzatura della porta di ingresso di un'abitazione, posta all'interno di un condominio"⁽¹⁴⁾; ancora, "Integra l'ipotesi di danneggiamento aggravato, ai sensi dell'art. 635, comma secondo, n. 3, in relazione all'art. 625 n. 7 cod. pen."⁽¹⁵⁾, l'effrazione di una vetrina di un locale pubblico affacciata sul marciapiede, in quanto essa non può ritenersi affidata alla custodia diretta e continua del proprietario, che, trovandosi all'interno dell'esercizio impegnato con la clientela, non ha la possibilità di evitare eventi dannosi, neanche usando tutti gli accorgimenti e la diligenza del caso"⁽¹⁶⁾.

L'emergente connotazione pubblica della condotta, specie a seguito dell'ultima legge di depenalizzazione, non implica una necessaria connotazione pubblicitica dell'oggetto materiale, la cui varietà impone un grosso impegno classificatorio, del quale danno atto alcuni importanti arresti giurisprudenziali. "La ratio dell'aggravamento della pena previsto dall'art. 625 n. 7, terza ipotesi, c.p., non è correlata alla natura - pubblica o privata - del luogo ove si trova la cosa, ma alla sua condizione di esposizione alla pubblica fede, che ricorre quando la cosa trovi protezione solo grazie al senso di rispetto per l'altrui bene da parte di ciascun consociato; è perciò possibile ritenere che questa condizione possa sussistere anche se la cosa si trovi in un luogo privato a cui, per mancanza di recinzioni o sorveglianza, si possa liberamente accedere": oppure, ancora, "La vetrina di un locale sulla pubblica via non è un bene esposto alla pubblica fede, sicché il suo danneggiamento non integra l'ipotesi di danneggiamento aggravato"⁽¹⁷⁾.

5. Condotta.

Assai di rado la condotta di danneggiamento è descritta come il cagionare un danno *sic et simpliciter*; il legislatore costruisce quasi sempre il fatto con epifanie più o meno note, più o meno emblematiche (talvolta obsolete) del danneggiare, lasciando ampio spazio alla tecnica del reato a condotta alternativa: la *litteram legis* annovera una pluralità di possibili forme di manifestazione della condotta criminosa, tra loro equivalenti, ciascuna autosufficiente a varcare la soglia del penalmente rilevante, insufficienti a determinare una pluralità di addebiti se poste in essere in numero maggiore di una. Non è facile stabilire se questo modo di scrivere le norme sia inappuntabile perché risponde meglio ai canoni della tassatività, precisione e determinatezza, oppure se sia censurabile in quanto segnala, al contrario, una diseconomia linguistica del legislatore, che si avvale di espressioni spesso troppo simili per potersi definire secondo uno statuto semantico autonomo.

In un excursus necessariamente selettivo, si possono individuare alcune descrizioni più usuali per la condotta di danneggiamento: cagiona danno⁽¹⁸⁾; distrugge, disperde,

deteriora, rende inservibile o imbratta⁽¹⁹⁾; distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta⁽²⁰⁾; distrugge, disperde, deteriora od occulta⁽²¹⁾; rompe, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili⁽²²⁾; distrugge, disperde, deteriora o rende inservibili⁽²³⁾; sopprime, distrugge, disperde o deteriora⁽²⁴⁾; rimuove, lacera, o, altrimenti, rende illeggibili o comunque inservibili⁽²⁵⁾; distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto⁽²⁶⁾; distrugge, deteriora o comunque danneggia⁽²⁷⁾.

Le specificazioni delle condotte sono semanticamente semplici, ancorché risuonino sentenze paradossalmente interpretative di concetti per così dire elementari: “Ai fini della configurabilità del reato di danneggiamento mediante deterioramento è necessario che la capacità della cosa di soddisfare i *bisogni* umani o l'idoneità della stessa di rispettare la sua naturale destinazione risulti ridotta, con compromissione della relativa funzionalità⁽²⁸⁾; ancora, “Il reato di danneggiamento commesso con violenza alla persona o con minaccia, nel testo riformulato dall'art. 2, lett. I), D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, è configurabile anche nel caso in cui non sussiste un nesso di strumentalità tra la condotta violenta o minacciosa e l'azione di danneggiamento, posto che la ragione della incriminazione deve essere ravvisata nella maggiore pericolosità manifestata dall'agente nella esecuzione del reato”⁽²⁹⁾.

6. Oggetto materiale della condotta.

Il sistema penale incrimina a titolo di danneggiamento una cospicua molteplicità di fatti, il cui nucleo essenziale risiede nel recar danno ad una cosa⁽³⁰⁾.

Le situazioni in cui la natura privata dell'oggetto della condotta va esclusa sono sicuramente più numerose; si riesce in tal modo a cogliere il dato della prevalenza di un riferimento del danno a più persone: accade già nell'art. 635 c.p.⁽³¹⁾, lasciando ad uno spazio “privato” del danneggiamento un ruolo davvero marginale. Non si contano, del resto, le situazioni nelle quali l'oggetto della condotta rende assai maggiore il disvalore del fatto, come emblematicamente nel caso dell'art. 424 co. 3 c.p., che contempla il fuoco “appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento”.

Quanto si riscontra in questo ambito trova conferma nell'incipiente analisi della condotta.

Se, dunque, muovendo da ipotesi più tradizionali, è inevitabile pensare a questo reato come emblema di comportamenti aggressivi verso cose materiali, la sua latitudine attuale, con progressiva dilatazione⁽³²⁾ della semantica legislativa, involge anche dati di realtà connotati da immaterialità.

7. Evento.

Poca attenzione va dedicata all'evento dei reati di danneggiamento sulla base della considerazione che condotta ed evento sono così strettamente correlati, dal punto di vista logico e tematico, da necessitare un'imprescindibile considerazione unitaria, a discapito del fatto che il modello rende evidente una distinzione tra condotta ed evento⁽³³⁾.

Occorre dunque precisare l'assunto osservando che a fronte di una condotta di distruzione c'è l'effetto della distruzione, così come a fronte di una condotta di danneggiamento c'è un danno, e così via. Può dunque ritenersi che lo sforzo classificatorio imposto all'interprete in sede di definizione delle forme di manifestazione della condotta rifluisce in modo decisivo sui *bisogni* definitivi dell'evento.

In giurisprudenza si può leggere in questa chiave l'indicazione speciale dettate in materia di inquinamento ambientale: Ai fini della configurabilità del reato di inquinamento ambientale di cui all'art. 452 *bis* c.p. è necessario e sufficiente, quanto all'evento, che i

beni protetti risultino oggetto di "una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili"⁽³⁴⁾, ravvisabili anche in assenza del carattere della irreversibilità come pure in presenza di una preesistente compromissione che ancora non abbia assunto il suddetto carattere⁽³⁵⁾, e dovendosi, per converso, escludere che dal solo superamento dei limiti tabellari fissati dalle norme antinquinamento derivi automaticamente la "significatività" del danno prodotto; quanto al requisito dell'"abusività" della condotta, che questa sia in contrasto con qualsivoglia disposizione, ancorché di carattere meramente amministrativo, che disciplini l'esercizio delle attività nell'ambito delle quali la condotta medesima si colloca, pur quando si tratti di disposizioni che, come nel caso dello scarico di impianti per il trattamento di acque reflue urbane, indichino soltanto come "consigliabile" l'osservanza di determinati limiti quali, nella specie, quelli concernenti la presenza del batterio "Escherichia coli"⁽³⁶⁾.

8. Coefficiente psicologico.

L'aspetto soggettivo richiesto dalle norme è prevalentemente il dolo, talvolta nella forma del dolo intenzionale, talaltra nella forma del dolo eventuale, nonché, su un piano distinto, nella forma del dolo specifico⁽³⁷⁾.

Il fine di danneggiamento connota alcuni reati in modo da entrare nelle fattispecie come proiezione esterna dell'illecito, resa indispensabile dal costrutto del dolo specifico⁽³⁸⁾. In particolare, nel delitto di sottrazione di beni sottoposti a pignoramento o a sequestro, il dolo specifico consistente nella "consapevolezza di agire in contrasto con il vincolo gravante sulla cosa"⁽³⁹⁾.

9. Forme di manifestazione del reato: circostanze; tentativo; concorso di persone; unità e pluralità di reati.

a) Circostanze

La costruzione dei fatti di danneggiamento si avvale in modo particolarmente ricorrente di ipotesi circostanziate, prevalentemente per un appesantimento del carico sanzionatorio, talvolta in direzione contraria.

Ne discendono problematiche note in ordine alla compresenza di circostanze di segno diverso, di circostanze comuni e di circostanze speciali, di circostanze ad effetto speciale e ad efficacia speciale.

Il tema, peraltro, non necessita di particolari approfondimenti, trovando applicazione le regole ordinarie in materia di concorso di circostanze, di imputazione delle circostanze, anche in concomitanza di requisiti di fattispecie particolari come le qualità soggettive talvolta richieste nell'ambito della fattispecie costitutiva del reato o come elementi "accessori" quali si possono intendere gli elementi circostanziali.

b) Tentativo

Di grande interesse dogmatico è il tema del tentativo di danneggiamento, non già, evidentemente, per la piana applicazione dell'art. 56 c.p. alle ipotesi più lineari, quanto per le complessità che nascono dall'innesto del tentativo su reati a consumazione anticipata anch'essi costruiti con richiamo alla categoria del danneggiamento.

La giurisprudenza ha chiarito che "Non è configurabile il tentativo nel delitto di danneggiamento seguito da incendio, previsto dall'art. 424 cod. pen., trattandosi di fattispecie di pericolo per la cui punibilità è necessario che sia sorto quanto meno il pericolo di un incendio, condizione quest'ultima sufficiente per integrare la consumazione del delitto, in assenza della quale, invece, il fatto è qualificabile come danneggiamento, nella forma consumata o tentata"⁽⁴⁰⁾.

c) Concorso di persone.

Il tema del concorso di persone non pone particolari problemi per i reati di danneggiamento, stante che anche istituti in qualche misura meno frequentati, come il concorso nel reato proprio o l'imputazione delle circostanze ai concorrenti, in verità, non assumono connotazioni particolari alla materia.

In giurisprudenza: "Perché il concorrente morale risponda di un reato di evento è⁽⁴¹⁾ non è necessario, come per l'esecutore materiale, che l'evento sia stato da lui voluto con dolo diretto, ma è sufficiente che sia stato voluto con dolo eventuale e, pertanto, egli deve aver concorso all'azione dell'esecutore materiale non soltanto prevedendo in concreto l'evento come possibile conseguenza dell'azione concordata, ma addirittura accettandone il rischio di accadimento, pur di realizzare l'azione concordata e sempre che l'evento rientri, in modo diretto e consequenziale, nello schema esecutivo di tale azione"⁽⁴²⁾

d) Unità e pluralità di reati

Il concorso tra reati di danneggiamento appare tutt'altro che improbabile, nella fenomenologia concreta, il che impone una disamina attenta delle situazioni più ricorrenti.

A seguito dell'ultimo intervento di depenalizzazione si deve tenere in considerazione anche la nuova morfologia del danneggiamento c.d. semplice, per il quale le modalità della violenza e della minaccia rimandano ad una ineludibile connessione tematica con le fattispecie che elevano ad autonomo nucleo di fattispecie queste condotte.⁽⁴³⁾ Non sembra difficile, sul punto, ritenere l'assorbimento⁽⁴⁴⁾ come forma di concorso apparente di norme che esclude il concorso formale di reati tra danneggiamento e delitto di violenza privata o minacce. Così, "Opera il principio di consunzione tra il reato di danneggiamento e quello di lesioni aggravate e, quindi, il primo viene assorbito dal secondo, quando il comportamento violento, che ha causato un danno agli indumenti della persona offesa, era, invece, finalizzato a ledere l'altrui incolumità"⁽⁴⁵⁾.

10. Conclusioni

Per concludere, merita un nuovo cenno il cd. profilo interdisciplinare del danneggiamento.

All'art. 2043 c.c. va infatti affiancata la tutela esperita con l'azione di danno temuto: "la denuncia di danno temuto presuppone il danneggiamento - grave, prossimo, attuale e futuro - minacciato ad una cosa immobile⁽⁴⁶⁾ da una cosa immobile o mobile altrui, tale da comportare il deterioramento della "res" del denunciante e la menomazione dell'interesse tutelato, ovvero il rischio per le cose ivi collocate, o, ancora, seppure in via mediata e indiretta per le persone che nell'ambito dell'immobile, oggetto di pregiudizio, agiscono ed operano, per la loro incolumità e salute. Il pregiudizio non va inteso necessariamente come nocimento che incida sulla consistenza fisica della cosa, ma può anche interpretarsi come connesso all'esercizio di facoltà giuridiche inerenti il diritto vantato sulla cosa e la condizione dell'azione di danno temuto non deve individuarsi in un danno certo, o già verificatosi, bensì anche nel solo ragionevole pericolo che il danno si verifichi"⁽⁴⁷⁾.

Riferimenti bibliografici

Oltre alla manualistica citata nel testo, alle voci enciclopediche e ai commenti che trattano ex professo il tema, si vedano, a livello di specificità dogmatica, in particolare:

- Amato, Danneggiamento perseguibile a querela, in Gir, 2008, 16, 60;

- Bajno, Evento e dolo nel delitto di danneggiamento di acque pubbliche, in RIDPP, 1972, 878;
- Borruso, La tutela giuridica del software, Milano, 1999; Borruso, Buonomo, Corasaniti, D'Aietti, Profili penali dell'informatica, Milano, 1994;
- Cuniberti, M.-Gallus, G.B.-Micozzi, F.P., I nuovi reati informatici, Torino, 2009;
- Galdieri, La tutela penale del domicilio informatico, in AA.VV., Problemi giuridici dell'informatica nel MEC, Milano, 1996, 189;
- Marini, Interferenza indebita nell'altrui banda di trasmissione radiotelevisiva e delitto di danneggiamento comune;
- Notazioni, nota a C. 28.9.1987, in IC, 1987, II, 1;
- Nunziata, La prima applicazione giurisprudenziale del delitto di «accesso abusivo ad un sistema informatico», nota a T. Torino 7.2.1998, in GM, 1998, 711;
- Parodi, La frode informatica: presente e futuro delle applicazioni criminali nell'uso del software, in DPP, 1997, 12, 1538;
- Pecorella, C., Il diritto penale dell'informatica, II, Milano, 2006, 354 ss.;
- Picotti, La ratifica della convenzione cyber crime del consiglio d'Europa, in DPP, 2008, 6, 696; Picotti, L., Ratifica della Convenzione Cyber crime e nuovi strumenti di contrasto contro la criminalità informatica e non solo, in Dir. Internet, 2008, 437 ss.;
- Resta, cyber-crime e Cooperazione Internazionale nell'ultima legge della legislatura, in GM, 2008, 9;
- Rossi Vannini, La criminalità informatica: le tipologie di computer crime di cui alla legge 547/1993 dirette alla tutela della riservatezza e del segreto, in RTDPE, 1994, 427;
- Sarzana, Ippolito, La legge di ratifica della convenzione di Budapest: una "gatta" legislativa frettolosa, in DPP, 2008, 12, 1562;
- Veronesi, Il danneggiamento aggravato di acque pubbliche nella giurisprudenza, in GP, 1973, II, 298.

*Docente di Diritto Internazionale Penale – Università Telematica Pegaso - Napoli

-
- (1) Giusta la nota tripartizione dogmatica dei fatti in genere in fatti naturali, fatti umani, atti e negozi giuridici; sulla quale vedi, per tutti, A. Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, Cedam, Padova, 2000.
 - (2) "Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia".
 - (3) O, se si preferisce, ipotesi generale.
 - (4) Il D.lgs. n.7/2016, del 15 gennaio 2016.
 - (5) Sono appunto decisive sia la depenalizzazione del danneggiamento semplice sia l'introduzione della contestuale "violenza alla persona o minaccia".
 - (6) Giustamente attribuitagli.
 - (7) Gli articoli del nucleo tradizionale sono stati riformati in occasione della citata legge del 2016.
 - (8) Con sentenza n. 20206 del 27 aprile 2016.
 - (9) Cfr. in termini, Cassazione penale sez. II 23 ottobre 2014 n. 47705.
 - (10) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici, sempre che si avvalga, abusandone, della propria qualifica.
 - (11) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.
 - (12) Cassazione penale sez. II 17 febbraio 2017 n. 26858.
 - (13) Inerente il fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede.
 - (14) Cassazione penale sez. II 11 ottobre 2016 n. 44953.
 - (15) Fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede, come ricordato nella nota precedente n.24.
 - (16) Cassazione penale sez. VI 17 marzo 2015 n. 23282.

-
- (17) Cassazione penale sez. II 16 marzo 2017 n. 31646.
- (18) Art. 1123 codice della navigazione – danneggiamento con pericolo colposo di naufragio o disastro aviatorio.
- (19) Art 292 c.p. – danneggiamento alla bandiera dello stato o ad altro emblema dello Stato.
- (20) Art. 404 c.p. – offese a una confessione religiosa mediante ... danneggiamento di cose.
- (21) Art. 642 c.p. – fraudolento danneggiamento dei beni assicurati.
- (22) Art. 427 c.p. – danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga.
- (23) Art. 1142 codice della navigazione – danneggiamento del carico o di attrezzi di bordo.
- (24) Art. 334 c.p. – danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.
- (25) Art. 345 c.p. – offesa all'Autorità mediante danneggiamento di affissione.
- (26) Art. 375 c.p. – frode in processo penale e depistaggio.
- (27) Art. 733 c.p. – danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale.
- (28) Fattispecie in cui la Corte Suprema ha ritenuto integrato il reato a seguito dell'intorbidamento delle acque e dell'alterazione delle correnti marine determinato dallo sversamento di sabbia, quale conseguenza della realizzazione di un'isola artificiale” Cassazione penale sez. III 10 febbraio 2016 n. 15460.
- (29) Cassazione penale sez. VI 15 marzo 2016 n. 16563.
- (30) Materiale o immateriale, propria o altrui, con o senza modalità di condotta specifiche e caratterizzanti: distinzioni, tra le tante, che la normativa impone di passare in rassegna oggi più che mai.
- (31) La norma equipara la violenza anche privata alle manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico.
- (32) Che pare invero decisamente inarrestabile.
- (33) Atteso che, sia qui ricordato in via incidentale, è reato ad evento naturalistico; vedi sul punto, Bajno, Evento e dolo nel delitto di danneggiamento di acque pubbliche, in RIDPP, 1972, 878.
- (34) Endiadi con la quale si intende coprire ogni possibile forma di "danneggiamento".
- (35) Dovendosi altrimenti ravvisare il più grave reato di cui all'art. 452 quater c.p..
- (36) Vedi in termini testualmente, Cassazione penale sez. III 31 gennaio 2017 n. 15865.
- (37) Sul dolo quale coefficiente psicologico penalmente rilevante, vedi, per tutti, G. Fiandaca E. Musco, diritto penale cit.
- (38) Si veda l'424 c.p. “al solo scopo di danneggiare la cosa altrui”.
- (39) Cfr. Cassazione penale sez. VI, 09 febbraio 2017 n.25756.
- (40) Cassazione penale sez. II 08 marzo 2017 n. 17558.
- (41) Nelle specie: lesioni personali e danneggiamento.
- (42) Cassazione penale sez. II 15 aprile 2016 n. 20793.
- (43) Veronesi, Il danneggiamento aggravato di acque pubbliche nella giurisprudenza, in GP, 1973, II, 298.
- (44) Per altri, in dottrina, la consunzione; intesa quale criterio logico dirimente per il conflitto apparente di norme. Vedi ad es. A. Pagliaro, diritto penale, Giuffrè, Milano, 1998.
- (45) Cassazione penale sez. V 03 novembre 2015 n.19447.
- (46) O anche mobile.
- (47) Tribunale Napoli Nord, sez. I, 12/12/2016.